



**Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/RIF e s. m. e i.**

**METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)  
PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025**

**AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA  
PROPOSTA TARIFFARIA 2024 - 2025**

**Modalità di determinazione dei coefficienti  
necessari per la definizione dei PEF di competenza  
dell'Ente Territorialmente Competente**

**RELAZIONE**

**Aprile 2024**

1	Premessa.....	2
2	Modulazione del fattore di <i>sharing</i> (parametri $b_a$ e $\omega$ ).....	2
3	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	3
3.1	Determinazione dei coefficienti $QL$ e $PG$ .....	3
3.2	Determinazione del coefficiente $C116$ .....	5
3.3	Determinazione del coefficiente $CRI$ .....	5
4	Determinazione del coefficiente di recupero di produttività $X_a$ .....	5
5	Determinazione dei coefficienti $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$ .....	6
5.1	Determinazione del coefficiente $Y_{1,a}$ .....	6
5.2	Determinazione del coefficiente $Y_2$ .....	7
5.3	Criteri di calcolo del parametro $H_a$ , grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata .....	8
5.4	Criteri per la definizione dei costi previsionali (costi operativi incentivanti e costi operativi associati a specifiche finalità) .....	8

## 1 Premessa

Di seguito si illustrano i criteri di determinazione dei valori dei coefficienti da utilizzare per l'aggiornamento tariffario per le annualità 2024 e 2025 del secondo periodo regolatorio. La metodologia illustrata è stata sviluppata da AURI in coerenza con le norme regolatorie del MTR-2 e con quanto stabilito dall'Allegato A della deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF e dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF.

## 2 Modulazione del fattore di *sharing* (parametri $b_a$ e $\omega$ )

Secondo il MTR-2  $b_a$  è il fattore di *sharing* dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo (0,3÷0,6) - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei”.

Ferma restando la possibilità di determinare il coefficiente di *sharing* sulla base di eventuali considerazioni sull'equilibrio economico-finanziario della gestione o sulle peculiarità dei singoli territori o gli aspetti di rilievo delle singole concessioni (i.e. obblighi assunti), il valore di  $b$  è determinato sulla base di un set di criteri gestionali aventi target concreti e misurabili, relativi sia a specifiche tipologie di raccolta che alla performance gestionale complessiva, capaci di evidenziare la rispondenza della gestione a diversi obiettivi normativi, declinati anche attraverso gli specifici obiettivi del Piano Regionale.

Siano:

- i.  $b_{a,min}$ : il valore minimo di  $b_a$  posto dal metodo pari a 0,3;
- ii.  $b_{a,max}$ : il valore massimo di  $b_a$  posto dal metodo pari a 0,6;

Al fine di valorizzare il posizionamento del parametro nel *range* si individuano i seguenti criteri e obiettivi gestionali, il cui soddisfacimento comporta una riduzione del valore del fattore  $b_{a,max}$  garantendo ai gestori un aumento della quota di *sharing* dei proventi che non viene detratta dalle entrate tariffarie riconoscibili:

Criterio		Target	Riduzione di $b_a$
1	Riciclaggio Rifiuti del bacino tariffario i-esimo (percentuale raccolta differenziata - RD)	$\geq 68\%$ (obiettivo PRGIR anno 2024)	0,1
2		$\geq$ media delle variazioni RD% 2022-2021 dei Comuni umbri	0,1
3	Produzione Rifiuto Urbano Residuo del bacino tariffario i-esimo (RUR pro capite)	$\leq$ produzione media pro capite del Sub-Ambito di riferimento	0,1

Per ciascun bacino tariffario il  $b_a$  applicato è pari a:

$$b_a = b_{a,\max} - \sum_{\text{criterio}=1}^3 (\text{riduzione per raggiungimento target})$$

La verifica sul raggiungimento dei target relativi ai criteri viene svolta sui dati dell'annualità (a-2), su base del bacino tariffario; in caso di mancanza di dati si ricorre agli ultimi dati ufficiali disponibili.

I dati vengono stabiliti in base alla certificazione annuale della "Produzione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata" della Regione Umbria e alle rilevazioni ufficiali dell'Osservatorio Regionale Rifiuti e/o dati ARPA Umbria.

Il fattore  $\omega$ , che definisce componente a riduzione del fattore di *sharing* per i ricavi derivanti dalla cessione ai sistemi di EPR, è determinato sulla base dei valori dei parametri  $Y_1$  e  $Y_2$ , e della tabella di cui all'art. 3.2, MTR-2.

Valore coefficiente	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq 0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega = 0,1$	$\omega = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq 0,15$	$\omega = 0,2$	$\omega = 0,4$

### 3 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

#### 3.1 Determinazione dei coefficienti $QL$ e $PG$

In ciascun anno il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetta il limite alla variazione annuale come stabilito ai sensi dell'art. 4 del MTR-2 e in applicazione del parametro  $\rho_a$

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

I coefficienti per il miglioramento previsto della qualità ( $QL_a$ ) e di valorizzazione delle modifiche del perimetro gestionale ( $PG_a$ ) sono stati definiti sulla base delle variazioni di servizio previste per l'anno  $a$  in ciascun ambito tariffario.

Come indicato all'art. 1 del MTR-2, le variazioni delle caratteristiche del servizio associate al coefficiente  $QL_a$  sono costituite dalle variazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, nonché da variazioni – approvate dall'Ente territorialmente competente – delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Tra gli interventi che modificano le modalità di erogazione a cui è associato un miglioramento qualitativo rientrano: una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, le modifiche di rilievo delle attrezzature e mezzi di raccolta utilizzati per il servizio, l'introduzione di attività integrative a supporto del servizio (per esempio pulizia piazzole, centro di raccolta, isole ecologiche; interventi sull'efficienza degli impianti per il trattamento dell'RD) e quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal TQRIF (in tal senso specifiche attività da individuarsi in misura puntuale).

Le variazioni di perimetro associate al coefficiente  $PG_a$  sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, gli interventi di trasformazione delle modalità di raccolta che introducono modelli organizzativi di raccolta differenziata più performanti (per esempio il porta a porta) il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo e l'introduzione della tariffa puntuale o corrispettiva.

I coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  sono valorizzati quando nell'ambito tariffario sono stati realizzati interventi che hanno determinato miglioramenti della qualità o ampliato le attività prestate dal gestore, indipendentemente dal fatto che ad essi risultati associato anche la valorizzazione della componente di natura previsionale  $CQ^{exp}$  per la copertura di eventuali oneri fissi aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti da ARERA, se non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, e della componente di natura previsionale  $CO^{exp}$  destinata alla copertura degli oneri attesi connessi al conseguimento di *target* riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Il valore del coefficiente  $QL_a$  è determinato calcolando l'impatto tariffario registrato nell'anno  $a-2$  di ciascun progetto di intervento approvato dall'Ente di governo dell'ambito, ovvero:

$$QL_a = \frac{\sum_i IQL_{a-2,i}}{\sum T_{a-1}}$$

dove  $IQL_{a-2,i}$  è la stima dell'impatto tariffario dell' $i$ -esimo progetto realizzato nell'anno  $a-2$  che determina un incremento della qualità del servizio e, analogamente:

$$PG_a = \frac{\sum_j IPG_{a-2,j}}{\sum T_{a-1}}$$

dove  $IPG_{a-2,i}$  è la stima dell'impatto tariffario dell' $i$ -esimo progetto realizzato nell'anno  $a-2$  che determina una modifica del perimetro di servizio. In caso di superamento dei valori massimi previsti dal MTR si applicano questi ultimi.

Nella Fase Transitoria (fase preliminare all'avvio delle procedure di approvazione degli interventi da parte dell'EGATO e della relativa quantificazione di impatto tariffario) la valorizzazione dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità ( $QL_a$ ) e delle modifiche del perimetro gestionale ( $PG_a$ ) sarà definita sulla base delle variazioni di servizio previste tenuto conto dei seguenti pesi

Servizi	Tipo variazione	PG	QL
Raccolta e spazzamento			
Comune con variazioni minori	1	0%	1,00%
Comune con variazione rilevante del progetto di spazzamento e/o raccolta	2	1,00%	1,00%
Comune con variante rilevante del progetto di raccolta*	3	3,00%	4,00%
Comune a TARIC (primi due anni)	4	3,00%	4,00%
Valori massimi ex MTR-2		3,00%	4,00%

La determinazione della "rilevanza" della variazione sarà effettuata sulla base della stima di costo (intesa come stima dell'impatto differenziale di costi operativi) resa disponibile dal Gestore. In assenza ogni variazione di servizio dovrà essere intesa come "Comune con variazioni minori" fatto salvo il caso di "Comune a TARIC".

### 3.2 Determinazione del coefficiente C116

Il coefficiente  $C116_a$  è valorizzato in caso di necessità di copertura delle componenti di natura previsionale  $CO^{exp}$  connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020. Il coefficiente è determinato dalla seguente:

$$C116_a = \frac{\sum_s CO_s^{exp}}{\sum T_{a-1}}$$

dove le componenti  $CO_s^{exp}$  (fissa e variabile) sono definite in base ai costi previsionali associati alla realizzazione di ciascuna delle  $s$  attività di adeguamento.

Il coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%.

### 3.3 Determinazione del coefficiente CRI

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie del biennio 2024, 2025, per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $CRI_a$ , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.

Il coefficiente è determinato, entro il limite del 7%, determinando il valore della variazione assoluta di costi di gestione come prodotto dell'importo delle componenti del PEF che si ritiene abbiano subito l'impatto dell'inflazione e il tasso di inflazione  $i_a$  dell'anno  $a$ .

La proxy del valore dell'incremento inflazionistico ( $CG_{a-2}$ ) è determinata come prodotto dell'importo totale delle componenti CRT, CTS, CTR e CRD che convenzionalmente, si ritiene abbiano subito l'impatto dell'inflazione, e il tasso di inflazione medio del biennio  $(I^{2024} + I^{2025})/2$  dove  $I^{2024}$  e  $I^{2025}$  sono i tassi di inflazione deliberati da ARERA per ciascun anno  $a$  (per il 2024 4,5% e 8,8%).

Per ciascun ambito tariffario, il coefficiente CRI per ciascun anno  $a$  è così determinato:

$$CRI_a = \frac{CG_{a-2} \cdot (I^{2024} + I^{2025})/2}{\sum T_{a-1}}$$

$$CRI_a = \frac{CG_{a-2} \cdot I^a}{\sum T_{a-1}} = \frac{(CTR_{a-2} + CTS_{a-2} + CRT_{a-2} + CRD_{a-2}) \cdot [(I^{2024} + I^{2025})/2]}{\sum T_{a-1}}$$

## 4 Determinazione del coefficiente di recupero di produttività $X_a$

Il coefficiente di recupero di produttività è stato determinato applicando una metodologia basata sul confronto tra costo unitario effettivo del singolo ambito tariffario  $CUEff$ , rispetto al *benchmark*. I coefficienti  $X_a$  così determinati sono utilizzati per il calcolo del limite alla crescita delle tariffe.

Il coefficiente di recupero produttività ( $X_a$ ) è definito entro un intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5% (cfr. art. 4.2 del MTR-2).

Per ciascun ambito tariffario, il valore del costo unitario effettivo è così determinato:

$$CUEff_{a-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2})/q_{a-2}$$

dove  $CUEff_{a-2}$  è il costo unitario effettivo dell'annualità a-2 e  $q_{a-2}$  è la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotta nell'anno a-2 rilevata dalla certificazione regionale. L'Art. 5 del MTR-2 prevede che il Benchmark di riferimento sia "pari [...] al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito)". AURI nella determinazione del coefficiente in parola intende prendere come riferimento i fabbisogni standard derivanti dall'applicativo di simulazione dei costi standard IFEL, mediante adattamento della Quota di raccolta differenziata di RD e Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti.

Nella successiva tabella si individua l'intervallo di riferimento entro cui ricade  $X_a$  individuando il fabbisogno standard del relativo ambito tariffario (Benchmark), e  $Y_a$ , dato dalla somma dei coefficienti  $Y_1$  e  $Y_2$ .

		$CUEff_{a-2} > \text{Benchmark}$	$CUEff_{a-2} \leq \text{Benchmark}$
Qualità ambientale delle prestazioni	Livello insoddisfacente o intermedio ( $1+Y_a \leq 0,5$ )	$0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	Livello avanzato ( $1+Y_a > 0,5$ )	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	$X_a = 0,1\%$

Nei tre casi in cui il quadrante riporta un intervallo di valori per  $X_a$ , il coefficiente è definito linearmente in base alla distanza di  $CUEff_{a-2}$  dal Benchmark.

## 5 Determinazione dei coefficienti $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$

I coefficienti  $Y_1$  e  $Y_2$  sono definiti all'interno di intervalli definiti dagli artt. 2 e 3 del MTR-2 e riportati nel prospetto seguente.

Intervalli dei valori dei coefficienti $Y_1$ e $Y_2$		
Coefficiente	Soddisfacente	Non soddisfacente
$Y_1$	$(-0,20 \div 0]$	$(-0,40 \div -0,2]$
$Y_2$	$(-0,15 \div 0]$	$(-0,30 \div -0,15]$

### 5.1 Determinazione del coefficiente $Y_{1,a}$

Secondo il MTR-2,  $Y_1$  è definito sulla base del grado di *compliance* degli obiettivi di raccolta differenziata rispetto agli obiettivi comunitari ambientali. Considerato che gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle norme di recepimento della normativa europea rappresentano una modalità indiretta per indicare il percorso per il conseguimento degli obiettivi comunitari ambientali, il livello di raccolta differenziata è considerata una *proxy* del conseguimento di tali obiettivi.

L'individuazione del quadrante di riferimento per ciascun ambito tariffario deve avvenire stabilendo se i risultati del gestore in termini di obiettivi di raccolta differenziata raggiunti sono più o meno soddisfacenti sulla base del confronto con i target per il gestore.

Pertanto, per ciascun ambito tariffario, il coefficiente  $Y_1$  è definito dal confronto dei risultati relativi alla raccolta differenziata ( $RD$ ) certificati con l'obiettivo dell'anno  $a$ . Il livello di  $RD$  raggiunto è definito "soddisfacente" solo se  $RD \geq RDo$ , dove  $RDo$  è l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dal Piano Regionale (68% obiettivo intermedio previsto dal PRGIR per l'anno 2024).

Per ciascun ambito tariffario, definito con  $RD_S$  il livello di  $RD$  "soddisfacente", con  $RD_{MaxS}$  e  $RD_{minS}$  rispettivamente i livelli massimo e minimo dell'indicatore presenti nell'insieme degli ambiti tariffari "soddisfacenti", e con  $RD_{NS}$  il livello di  $RD$  "non soddisfacente", con  $RD_{MaxNS}$  e  $RD_{minNS}$  rispettivamente i livelli massimo e minimo dell'indicatore presenti nell'insieme degli ambiti tariffari "non soddisfacenti", il valore di  $Y_1$  è così definito:

$$Y_{1,S} = Y_{1,MaxS} - 0,2 \cdot \frac{RD_{MaxS} - RD_S}{RD_{MaxS} - RD_{minS}}$$

$$Y_{1,NS} = Y_{1,MaxNS} - 0,2 \cdot \frac{RD_{MaxNS} - RD_{NS}}{RD_{MaxNS} - RD_{minNS}}$$

dove 0,2 è, al contempo, il valore assoluto dell'intervallo di valori di cui all'art. 3.1 del MTR-2 sia per le valutazioni soddisfacenti  $[-0,2;0]$  sia per quelle insoddisfacenti  $[-0,4;-0,2]$  e  $Y_{1,MaxS}$  e  $Y_{1,MaxNS}$  sono rispettivamente 0 e -0,2.

Il valore del coefficiente  $Y_1$  così determinato è utilizzato anche per le annualità successive, perché aggiornato solo in coincidenza con l'elaborazione del PEF pluriennale o dell'aggiornamento biennale.

## 5.2 Determinazione del coefficiente $Y_2$

L'MTR-2 stabilisce che il valore di  $Y_2$  sia determinato per ogni ambito tariffario in funzione dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (cfr. art. 3, 5 e 6, deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF), secondo la seguente:

$$R1 = Eff_{RD\_SC} \cdot QLT_{RD\_SC}$$

dove:

$$Eff_{RD\_SC} = \frac{Q_{conf\_SC}}{Q_{RD\_SC}}$$

e

$$QLT_{RD\_SC} = \frac{AR_{SC}^{AGG}}{AR_{max\_SC}^{AGG}}$$

Il coefficiente  $Y_2$  è definito "soddisfacente" se  $R1 \geq 0,85$ . Quindi, per ciascun ambito tariffario, definito con  $R1_S$  il livello di  $R1$  "soddisfacente", con  $R1_{MaxS}$  e  $R1_{minS}$  rispettivamente i livelli massimo e minimo dell'indicatore presenti nell'insieme degli ambiti tariffari "soddisfacenti", e con  $R1_{NS}$  il livello di  $R1$  "non soddisfacente", con  $R1_{MaxNS}$  e  $R1_{minNS}$  rispettivamente i livelli massimo e minimo dell'indicatore presenti nell'insieme degli ambiti tariffari "non soddisfacenti", il valore di  $Y_2$  è così definito:

$$Y_{2,S} = Y_{2,MaxS} - 0,15 \cdot \frac{R1_{MaxS} - R1_S}{R1_{MaxS} - R1_{minS}}$$

$$Y_{2,NS} = Y_{2,MaxNS} - 0,15 \cdot \frac{R1_{MaxNS} - R1_{NS}}{R1_{MaxNS} - R1_{minNS}}$$

dove 0,15 è, al contempo, il valore assoluto dell'intervallo di valori di cui all'art. 3.1 del MTR-2 sia per le valutazioni soddisfacenti  $(-0,15;0]$  sia per quelle insoddisfacenti  $[-0,3;-0,15]$  e  $Y_{2,MaxS}$  e  $Y_{2,MaxNS}$  sono rispettivamente 0 e -0,15.



Il valore del coefficiente  $Y_2$  così determinato è utilizzato anche per le annualità successive, perché aggiornato solo in coincidenza con l'elaborazione del PEF pluriennale o dell'aggiornamento biennale.

### 5.3 Criteri di calcolo del parametro $H_a$ , grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'articolo 8 della Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF prevede che per gli anni 2024 e 2025 vengano determinati gli obiettivi relativi al grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, identificato dal parametro

$$H_a = \frac{AR_{SC_{si},a}^{AGG}}{CRD_{SC_{si},a}^{AGG}}$$

Il calcolo di  $H_a$  avviene attraverso compilazione dell'apposita sezione del Tool ARERA per la presentazione del PEF grezzo, e nella definizione dei ricavi e dei costi relativi ai parametri al numeratore ed al denominatore occorre considerare i quantitativi di rifiuti di imballaggi complessivamente raccolti, di tutte le categorie merceologiche, in coerenza con quanto considerato nella definizione del macro-indicatore R1 (i ricavi considerati come  $P \times Q$  delle singole filiere saranno inferiori o uguali a quelli considerati nel calcolo di R1, essendo riferiti ai soli imballaggi, e quindi ad un sottoinsieme dei rifiuti raccolti soggetti a sistemi di EPR), al netto dei soli imballaggi conferiti autonomamente dal produttore, e comunque al netto di eventuali flussi di rifiuti da imballaggi che non comportano costi o ricavi che siano intercettati nella definizione delle entrate tariffarie ai sensi di MTR-2 (ad esempio imballaggi terziari, rifiuti speciali, ecc...).

La definizione puntuale dei costi  $CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$  deve essere giustificata attraverso apposita relazione, presentata concordemente alla proposta di PEF grezzo da parte del gestore.

### 5.4 Criteri per la definizione dei costi previsionali (costi operativi incentivanti e costi operativi associati a specifiche finalità)

La definizione dei coefficienti di cui all'articolo precedente è condizione necessaria per la valorizzazione, in sede di definizione delle entrate tariffarie riconoscibili, di eventuali componenti di costo previsionali concesse dal metodo MTR-2 (in particolare costi operativi incentivanti CO<sub>exp</sub> e costi operativi di gestione associati a specifiche finalità quali CO116 e CQ<sub>exp</sub>) richieste dal gestore ex ante.

Per quanto riguarda l'utilizzo di tali componenti previsionali si evidenzia quanto segue:

- i. quando tali componenti previsionali di costo vengono ammesse tra le entrate tariffarie dell'anno (a), è poi prevista la successiva verifica a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo a cui erano sottese, al fine di rettifica dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 7.3 del MTR-2 a valere per il PEF dell'anno (a+2);
- ii. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, viene inoltre operato sul PEF dell'anno (a+2) un conguaglio, solo se a favore delle utenze, tra oneri effettivamente sostenuti ed oneri previsionali riconosciuti nel PEF dell'anno (a), in proporzione alla distanza tra obiettivo raggiunto ed obiettivo prefissato;
- iii. in caso di raggiungimento degli obiettivi conseguito attraverso costi sostenuti inferiori a quelli preventivati, la differenza, al netto di una franchigia del 5%, viene computata tra le detrazioni ai sensi del comma 4.6 del MTR2;
- iv. la valorizzazione di oneri previsionali nel PEF di un certo anno (a) è utile soltanto:

- a. qualora sia riferita a costi operativi per attività una-tantum che, pur ricadendo nel perimetro di svolgimento del servizio, non si prevede di dover confermare anche negli anni (a+2) e seguenti, poiché in tal caso le entrate tariffarie vengono impropriamente ridotte attraverso le poste rettificative dei costi;
- b. qualora i costi efficienti del servizio siano inferiori al costo massimo riconoscibile in base al limite delle entrate di cui all'articolo 4 del MTR-2.

Si sottolinea infine che detti valori possono essere valutati solo previa richiesta da parte dell'EGATO di sviluppo ed implementazione di iniziative valorizzabili, per le quali è richiesta preventivamente una stima di costo all'operatore.

I costi relativi agli oneri previsionali approvati dovranno essere identificati nelle voci contabilità analitica di bilancio attraverso appositi centri di costo (commesse), al fine dell'attività di verifica e validazione da parte del ETC.